TAR CAMPANIA
Sezione VIII
Napoli

TAR Campania Napoli – sez. VIII. Notifica ricorso per pubblici proclami, in esecuzione Ordinanza n. 02671/2009 dell'intestato TAR nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva del personale docente della scuola dell'infanzia della Provincia di Caserta, AA.SS.2009/2011, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta il 03.8.2009 giusta Decreto Prot. n. E/6031/RECLUT. - Ricorso al TAR Campania Napoli n. 5679/09 R.G. proposto da Emma Maria Torrente, difesa dall'Avv. Michele Dulvi Corcione, con domicilio eletto in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 62, contro Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca e Ufficio Scolastico Provinciale Caserta, per annullamento graduatoria provinciale definitiva Scuola dell'Infanzia, pubblicata il 03/8/2009 dal suddetto Ufficio Scolastico, poiché tale graduatoria risulta affetta da un grave errore nell'attribuzione del punteggio maturato dalla ricorrente, per effetto del quale, l'insegnante, Sig.ra Torrente, è stata collocata in graduatoria al posto n. 114 anziché al posto di diritto a lei spettante in virtù dell'applicazione del punteggio correttamente calcolato. La ricorrente, già inserita nella graduatoria "AAAA SCUOLA PER L'INFANZIA", il 11.5.2009, presentava domanda di aggiornamento/ permanenza per gli AA.SS. 2009/2011. Dalla graduatoria provvisoria del 15.7.2009, accertava l'esistenza di un errore nella determinazione del punteggio attribuitole: **punti 150** anziché **punti 285,** a lei spettanti di diritto per servizio espletato e abilitazione posseduta. L'Ufficio Scolastico di cui sopra, nonostante la formale censura dedotta, confermava nella ----------

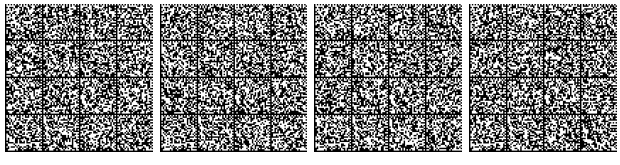

graduatoria definitiva il punteggio attribuitole, motivando che il servizio inserito dalla ricorrente nella domanda era stato espletato presso una Scuola Comunale, e che esso non è equiparabile a quello prestato presso una Scuola Statale. La ricorrente ritenendo il provvedimento impugnato illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti e interessi, ne chiedeva l'annullamento, per i seguenti motivi in diritto: A) Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di concorsi pubblici – Violazione e falsa applicazione del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 - Eccesso di potere per travisamento – Errore nel procedimento. La ricorrente ha prestato attività di insegnante presso la "Scuola Materna E.C.A. del Comune di Recale (CE) per l'A/S 1975/76 e presso la Scuola Materna. I.P.A.B. "C. Capecelatro" amministrato dal soppresso E.C.A. del Comune di Castel Morrone (CE), negli anni dal 1977 al 1998, entrambe Scuole Materne Statali. B) Violazione e falsa applicazione art.97 Cost.- Illogicita' dell'azione amministrativa – Contraddittorieta' tra atti e provvedimenti– Contrarieta' alle norme di imparzialita' e buon andamento della P.A– Ingiustizia manifesta, in quanto la P.A. non ha attribuito alla ricorrente il corretto punteggio e non ha considerato una precedente sentenza del TAR Campania, n.1128/01, emessa a seguito di precedente ricorso dalla medesima proposto "*per mancato riconoscimento del diritto a partecipare alla sessione riservata di esami finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Materna in quanto il servizio risulta prestato presso Scuola Comunale con nomina non approvata dal Provveditore agli Studi*". Il periodo di servizio espletato dalla ricorrente è già stato

opportunamente riconosciuto dal TAR Campania che, nella sentenza citata statuiva testualmente che la ricorrente "*dal 30/06/1979 al 01/05/1997 prestò attività di servizio in qualità di insegnante di scuola materna nell'asilo infantile I.P.A.B. C. Capecelatro, amministrato dal soppresso E.C.A. di Castel Morrone, da considerarsi, a tutti gli effetti, scuola materna statale*". Pertanto la ricorrente non può essere oggetto di arbitraria discriminazione nella valutazione del punteggio, equivalente a altro servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo previsti dalla normativa vigente. Conclusione: in accoglimento del ricorso annullamento della graduatoria provinciale definitiva del 3/8/2009 dell'Ufficio Provinciale di Caserta relativa alla scuola dell'infanzia approvata con decreto n. E/6031/Reclut. a firma del dirigente scolastico Vincenzo Di Matteo, attribuzione del corretto punteggio spettante alla ricorrente, e per l'effetto l'immissione nei ruoli di quest'ultima. Controinteressati - individuabili, con dispensa dall'indicazione nominativa, sono i candidati inclusi nell'impugnata graduatoria scavalcati dalla ricorrente in caso di accoglimento del gravame.

Napoli, 18.01.2010

Avv. Michele Dulvi Corcione
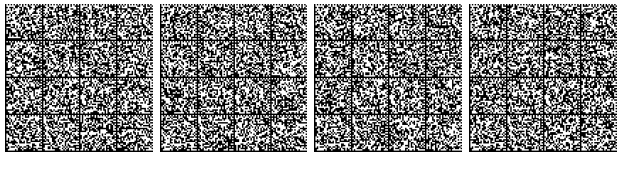
TC10ABA873 (A pagamento).